

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI COSTRUZIONE DELLE AREE DI SVAGO

(risoluzione municipale no. 562 del 2 agosto 2021)

Il Municipio di Bedano:

- ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. d) LALPT, dell'art. 12 cpv. 2 RLALPT, dell'art. 27 LE, dell'art. 192 LOC e dell'art. 15 NAPR, che prevedono il pagamento dei contributi compensativi per la formazione di aree di svago, da imporre a riattazioni e/o a nuove costruzioni la cui formazione di aree di svago risultasse oggettivamente impossibile;
- visto che in questi casi si impone ai proprietari di edifici d'abitazione con più di cinque appartamenti l'obbligo di pagare un contributo tra il 20% e il 30% del costo di costruzione delle aree di svago, compreso il valore del terreno;
- ritenuto che le aree di svago devono raggiungere il 15% della superficie utile lorda (SUL) utilizzata per l'abitazione;

decide:

di fissare al 25% del costo di costruzione delle aree di svago, compreso il valore del terreno, il contributo compensativo e quindi pari a fr. 250.00 al m² di SUL necessaria alla realizzazione dell'area di svago.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 3 agosto al 14 settembre 2021.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO

Il Sindaco:

Dario Fraschina



Il Segretario:

Curzio Sasselli

